



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 429	di data 13/10/22

Oggetto: L.P. 28.12.2009 N. 19 ART. 59. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI PER CESSIONE ALLOGGIO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento svolge le funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa ai sensi degli artt. 20 e 99 della L.P. 13.11.1992 n. 21;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 16/668 di data 08.09.2011 con la quale i soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, venivano ammessi ai benefici della L.P. 28.12.2009 n. 19 art. 59;

premesso che ai sensi del comma 1 dell'art. 82 e del comma 2 dell'art. 83 della L.P. 21/1992 ai beneficiari vengono imposti dei vincoli relativi all'utilizzo e alla cessione degli alloggi;

vista la nota pervenuta in data 06.07.2022, protocollo n. 188554, con la quale i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno comunicato l'intendimento di procedere alla cessione dell'alloggio in data 01.08.2022, data successivamente posticipata al 07.09.2022 con comunicazione via mail di data 25.07.2022, chiedendo la quantificazione dei contributi da restituire;

considerato che con nota di data 19.07.2022 protocollo n. 200694 alla quale si rinvia, i soggetti di cui all'Allegato 1 sono stati informati sulle disposizioni di legge e della quantificazione dei contributi ricevuti e da restituire;

richiamato il comma 1 dell'art. 84 della citata legge che prevede la restituzione in quota dei contributi erogati;

verificato che, ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 67 delle disposizioni attuative della L.P. 21/1992, i soggetti di cui all'Allegato 1 sono tenuti a restituire una quota pari al 20% dei

pagina 1/4

contributi erogati, per un importo di euro 3.595,70, in quanto la cessione è avvenuta nel decimo anno dalla data del verbale di accertamento di data 03.10.2012. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le somme da restituirsi sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, calcolato in ragione d'anno, vigente al momento della cessione;

considerato che in data 12.09.2022 i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno provveduto alla restituzione dell'importo richiesto;

visto che con nota di data 14.09.2022 protocollo n. 254772 alla quale si rinvia, è stata comunicata ai soggetti di cui all'Allegato 1 la quantificazione degli interessi calcolati ai sensi del comma 2 dell'art. 67 delle disposizioni attuative della L.P. 21/1992, pari ad euro 108,47;

considerato che in data 29.09.2022 i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno provveduto al pagamento dell'importo richiesto;

dato atto che l'importo totale, pari ad euro 3.704,17, dovrà essere restituito alla Provincia Autonoma di Trento;

ritenuto di conseguenza di dover provvedere alla revoca del contributo annuale a partire dalla rata in scadenza al 31.12.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 28.12.2009 n. 19 art. 59;
- la L.P. 13.11.1992 n. 21 e le relative disposizioni attuative;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020 prot. C_378/S005/306651 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di prendere atto della rinuncia da parte dei soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, ai benefici della L.P. 28.12.2009 n. 19 art. 59 concessi con determinazione dirigenziale n. 16/668 di data 08.09.2011 per l'acquisto di un alloggio. In capo ai soggetti di cui all'Allegato 1, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 della L.P. 21/1992, permane la qualità di beneficiari ai fini di future agevolazioni provinciali previste in materia di edilizia abitativa;
2. di revocare i contributi in conto interessi dalla rata del 31.12.2022;
3. di dare atto che i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno effettuato il pagamento dell'importo totale dovuto pari ad euro 3.704,17;
4. di confermare che l'importo totale di euro 3.704,17 è stato accertato e imputato al cap. 40098 accertamenti 272094 e 272095 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2023-2024;
5. di dichiarare che l'entrata è esigibile nell'anno 2022;
6. di restituire alla Provincia Autonoma di Trento l'importo di cui al punto 3;
7. di impegnare l'importo di euro 3.704,17 e di imputare la spesa sul capitolo 7203 opera 455522 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2022;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati;
10. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1.

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 13/10/22

pagina 3/4



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale

N. 57/ 429

di data 13/10/22

Oggetto: L.P. 28.12.2009 N. 19 ART. 59. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI PER CESSIONE ALLOGGIO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	12062.05.07203	U.2.05.04.02.001	5701		455522	3.704,17	30008"RESTI TUZIONE CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA (GESTIONE ASSOCIATA)	110109 (9766854)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 17 ottobre 2022